



N. 90 - luglio 2015

Disegni di legge in materia di indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (A.S. n. 2016, trasmesso dalla Camera, A.S. n. 647 ed A.S. n. 671)

A.S. n. 2016

Il disegno di legge **A.S. n. 2016**, approvato, in sede legislativa, dalla Commissione Affari sociali della Camera il 15 luglio 2015, propone un ampliamento dell'ambito di soggetti rientranti nell'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Si ricorda che quest'ultimo farmaco, somministrato alla fine degli anni cinquanta ed all'inizio degli anni sessanta, recava, se assunto da donne incinte, gravi danni ai feti.

L'attuale disciplina - stabilita dall'art. 2, comma 363, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, e dal regolamento di cui al D.M. 2 ottobre 2009, n. 163 - riconosce un indennizzo per le persone affette da sindrome da talidomide (nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia) nate negli anni dal 1959 al 1965.

Il presente disegno di legge **A.S. n. 2016** dispone l'ampliamento alle persone affette nate nell'anno 1958 e nell'anno 1966, con decorrenza dell'assegno mensile (con riferimento ai nuovi soggetti beneficiari) dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda che il farmaco in oggetto è stato ritirato dal commercio in Italia nel 1962, ma, naturalmente, è stato di fatto possibile il successivo uso di dosi già acquistate; ogni confezione di tale medicinale aveva una scadenza di 36 mesi, ragion per cui gli effetti dell'impiego di dosi acquistate in precedenza (e non ancora scadute) possono concernere i soggetti nati entro il suddetto anno 1966.

Riguardo all'anno 1958, il medicinale non era ancora in commercio in Italia, ma - come osserva la documentazione del Ministero della salute allegata al resoconto sommario della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera del 9 aprile 2015 - un certo numero di donne in gravidanza può averlo reperito sul "mercato parallelo". *Si rileva, tuttavia, che quest'ultima ipotesi può riguardare anche figli nati nel 1957, anno in cui è iniziata (all'estero) la distribuzione commerciale del farmaco; come emerge dall'esame dei lavori preparatori, il testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Affari sociali della Camera comprendeva anche le persone affette nate nell'anno 1957 e, successivamente, la suddetta Commissione ha preferito ridurre - all'interno del periodo in cui il farmaco non era in commercio in Italia ed in base alla considerazione di carattere generale che le menomazioni potrebbero derivare da altre cause - la portata dell'ampliamento¹.*

Il **comma 2 dell'articolo 1** del disegno di legge prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento, il Ministro della salute apporti le conseguenti modifiche al citato regolamento di cui al D.M. n. 163. In ogni caso, l'indennizzo mensile per i soggetti interessati dall'ampliamento in esame decorre dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1**, che fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Quest'ultima data è fissata al 1° gennaio 2016 dal successivo **articolo 2**. Il

¹ Cfr., in particolare, il resoconto sommario del 30 ottobre 2013 dei lavori della suddetta Commissione.

termine è stato individuato, nel testo definitivo approvato (in sede legislativa) dalla Commissione Affari sociali della Camera, per ragioni inerenti all'insussistenza della relativa copertura finanziaria per il 2015 (cfr. il parere espresso dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera il 17 giugno 2015).

Si ricorda che la tutela in oggetto consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo variabile a seconda della gravità delle menomazioni e rivalutato annualmente in base alla variazione "degli indici ISTAT". L'assegno è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà agli eventuali congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa; in assenza di congiunti che rientrino nella suddetta fattispecie, l'assegno è corrisposto per intero al danneggiato. Qualora quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, l'indennizzo è corrisposto per intero ai familiari conviventi che prestino assistenza in maniera prevalente e continuativa.

Per i soggetti che rientrano nella tutela vigente - nati, quindi, nel periodo 1959-65 -, l'indennizzo decorre dal 1° gennaio 2008. *Sembrerebbe opportuno valutare i profili di possibile contenzioso, anche in sede costituzionale, e gli eventuali effetti finanziari del medesimo contenzioso, relativamente alla circostanza che, per i nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, il disegno di legge stabilisce al 1° gennaio 2016 la decorrenza dell'indennizzo mensile.*

Il **comma 3** dell'**articolo 1** del disegno di legge in esame provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto ampliamento soggettivo. Essi sono valutati pari a 3.285.000 euro annui, a decorrere dal 2016, a cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

I successivi **commi da 4 a 6** pongono le clausole contabili e di monitoraggio e salvaguardia finanziari. Per l'ipotesi in cui la novella in esame determini oneri superiori rispetto all'importo stimato, si dispone la riduzione delle dotazioni finan-

ziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

A.S. n. 647 ed A.S. n. 671

Anche i disegni di legge **A.S. n. 647** ed **A.S. n. 671** riguardano gli indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

L'**A.S. n. 647** estende, con effetto retroattivo decorrente dal 1° gennaio 2008, l'assegno mensile vitalizio summenzionato alle persone affette nate nell'anno 1958 e nell'anno 1966 nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo 1958-1966, possano documentare la sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide. Alla copertura dei relativi oneri si fa fronte mediante le riduzioni finanziarie di carattere generale di cui all'**articolo 2**.

L'**A.S. n. 671** estende, con effetto retroattivo decorrente dal 1° gennaio 2008, il medesimo assegno mensile vitalizio alle persone affette nate nell'anno 1958 e nell'anno 1966 (il disegno di legge non reca norme di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria).

a cura di **M. Bracco**

L'ultima nota breve:

[A.S. n. 2021 - Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria \(n. 89 Luglio 2015\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it